

Allegato 1)

Requisiti aggiuntivi per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui alla DGR 177/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Premessa

Le linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013, approvati con Deliberazione Assembleare n. 38 del 29/03/2011 impongono un adeguamento del sistema di accreditamento sia per supportare le nuove specificità ordinamentali, sia per presidiare la qualità del sistema formativo, anche in termini economico-finanziari.

Ciò si traduce con un intervento sull'accreditamento in generale per tutti gli organismi e i nuovi requisiti di seguito indicati, mirano da un lato ad individuare le coerenze con gli obiettivi contenuti negli Indirizzi e dall'altro a dare maggiori garanzie alla Regione rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nei bilanci degli organismi accreditati.

Revisione aspetti generali

In prima battuta si evidenziano alcuni **aspetti generali** che sono rivisti rispetto a quanto previsto dalla DGR 177/2003:

- **Accreditamento provvisorio e definitivo:** viene mantenuta la distinzione tra accreditamento provvisorio e definitivo, abrogando la durata massima di due anni dell'accreditamento provvisorio già prevista dalla DGR n. 177/2003; pertanto l'ente accreditato in modo provvisorio resta tale, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'accreditamento; l'organismo in possesso dell'accreditamento provvisorio potrà richiedere il definitivo solo dopo che avrà gestito attività finanziate con fondi pubblici e dimostrato i tassi di efficacia ed efficienza richiesti dalla procedura.
- **Revoca e sospensione dell'accreditamento:** chi perde l'accreditamento a seguito di mancanza di requisiti, non potrà ricandidarsi per i successivi tre anni; ciò vale anche per i singoli soci o associati delle forme giuridiche di cui sopra, che non potranno ricandidarsi per l'accreditamento, costituendo un nuovo soggetto. Tutto ciò non si applica se l'organismo rinuncia

all'accreditamento pur essendo in possesso dei requisiti.

Per quanto riguarda l'istituto della sospensione, viene introdotto, prevedendo una durata di tre mesi, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto degli indicatori di bilancio; durante questo periodo, finalizzato agli approfondimenti e alle verifiche tecniche necessarie, da parte della Regione, per procedere o alla revoca definitiva o al ripristino dell'accreditamento, l'Ente non potrà candidarsi sui bandi emanati nel medesimo periodo.

Nuovi requisiti aggiuntivi

Per l'ottenimento e il mantenimento dell'accreditamento dovranno inoltre essere dimostrati i requisiti aggiuntivi, rispetto alla DGR n. 177/2003, qui elencati e descritti nel dettaglio:

1) obbligo di mantenimento di un **patrimonio netto minimo** secondo soglie rapportate al valore della produzione;

La soglia minima di patrimonio netto dovrà essere pari a 30.000,00 Euro fino a un valore della produzione di 1.500.000,00 Euro; oltre 1.500.000,00 Euro di valore della produzione e fino a 10.000.000,00 Euro, il patrimonio netto deve essere pari almeno al 2% del valore della produzione; oltre i 10.000.000,00 di Euro del valore della produzione il patrimonio netto minimo deve essere almeno di 210.000,00 Euro.

Il valore della produzione da prendere a riferimento è la media aritmetica del valore della produzione degli ultimi tre anni di bilancio.

L'eventuale ripristino del patrimonio netto entro le soglie stabilite, in fase di prima attuazione, dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio successivo.

2) obbligo di istituire un **organo di controllo**, collegio sindacale o revisore contabile ai quali verrà richiesto di relazionare sulla attendibilità di bilancio nonché su aspetti specifici.

Gli organismi accreditati dovranno avere la presenza di un organo di controllo, composto da professionisti iscritti nello specifico Registro dei Revisori Contabili. Tale organo è tenuto nel corso dell'esercizio ad effettuare, per obbligo di legge, specifici controlli trimestrali sulla tenuta della

contabilità, sulla regolarità e correttezza delle procedure e scritture contabili, sul corretto adempimento degli obblighi tributari e previdenziali nonché ad attestare la correttezza e la veridicità del bilancio esprimendo un giudizio come previsto dalle procedure di revisione.

Ciò significa, per gli organismi che non hanno già il collegio sindacale per legge o per scelta, introdurre la presenza di un Revisore Contabile così come previsto agli artt. 2409 bis e 2477 del Codice Civile; i costi, sia del revisore unico sia dei collegi sindacali saranno ammissibili a rendiconto.

3) Maggior visibilità nei bilanci di alcune poste.

Gli organismi accreditati, nella redazione del bilancio, dovranno porre particolare attenzione ai seguenti punti:

- a) Operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 1 n° 22 bis): devono essere fornite in nota integrativa, se rilevanti e non concluse a condizioni di mercato, le operazioni con parti correlate precisando l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio. Per "parti correlate" si intendono i soci, le controllanti, le collegate, le controllate, i fondi pensionistici dei dipendenti, i dirigenti con responsabilità e gli stretti familiari.
- b) Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427 comma 1 n° 22 ter): a conclusione della Nota Integrativa, occorre fornire una adeguata informativa in merito alle c.d. "operazioni fuori bilancio". Fra le operazioni "fuori bilancio" la Direttiva Comunitaria ha individuato alcune quali: ripartizione di rischi e benefici derivanti da un contratto, accordi combinati di vendita e riacquisto, beni impegnati, contratti di leasing operativo, titolarizzazione tramite di entità non registrate tramite distinte società, outsourcing ed altre operazioni analoghe. Al riguardo va tenuto presente che alcuni degli elementi che di cui sopra dovrebbero già trovare riscontro nei "Conti d'Ordine" del bilancio.
- c) Sempre in nota integrativa andrà indicata la ripartizione del Valore della Produzione fra Finanziamento Pubblico (Regione + Provincie) rispetto al

resto (Mercato ed altri finanziamenti pubblici): è un dato che mette in evidenza il grado di dipendenza del Sistema Formativo Regionale da risorse pubbliche erogate della Regione stessa.

4) obbligo di trasmettere il **bilancio** anche in formato elettronico **XBRL** per esigenze di standardizzazione e poter effettuare agevolmente le elaborazioni previste per il monitoraggio.

Ad oggi tutte le società di capitale depositano il bilancio al Registro Imprese delle Camere di Commercio usando il nuovo formato XBRL. Tale formato "*EXtensible Business Reporting Language*" è quindi il formato elettronico "standard" di interscambio dei dati di Bilancio tra imprese e pubblica amministrazione.

InfoCamere, struttura informatica delle Camere di Commercio, per agevolare l'uso di questo formato ha messo in linea gratuitamente sul sito www.registroimprese.it (cliccando sulla voce "sportello pratiche" della home page, poi di nuovo "sportello pratiche", quindi "bilanci" e infine "xbrl") le istruzioni operative e gli strumenti per la realizzazione del file XBRL, anche nel formato *open source Openoffice*; ha messo, inoltre, a disposizione un software gratuito che permette di generare un prospetto contabile in XBRL a partire dai dati di un comune bilancio. Un altro software gratuito è disponibile sempre sul sito www.registroimprese.it e consente di verificare la validità formale di un'istanza XBRL prima del suo deposito al Registro delle Imprese, individuando immediatamente eventuali difformità o anomalie. Può essere inoltre utilizzato per generare una rappresentazione HTML o PDF dell'istanza XBRL in modo da ottenere una rappresentazione leggibile del bilancio.

5) obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro le soglie minime previste.

La possibilità di poter disporre dei dati di bilancio degli Enti consente di poter calcolare alcuni indicatori.

Di seguito vengono descritti nel dettaglio gli indicatori che mettono in evidenza da un lato il grado di equilibrio finanziario (indice di disponibilità corrente) e dall'altro la dinamica del ciclo finanziario (tempi medi di incasso e tempi medi di pagamento dei fattori produttivi); vengono inoltre indicate, rispetto agli indicatori, le soglie minime

da rispettare per il mantenimento dell'accreditamento.

Indicatori Finanziari

Indice di Disponibilità Corrente

E' un indice di equilibrio finanziario e risponde alla domanda se con le attività correnti previste in entrata entro l'anno si riesce a fare fronte alle passività richieste entro l'anno.

Indica il rapporto fra il totale dell'Attivo Circolante (escludendo i soli crediti con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti attivi relativi all'esercizio successivo e il totale dei Debiti (escludendo quelli con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti passivi relativi all'esercizio successivo.

viene calcolato con la seguente formula:

$$\frac{\text{Totale Attivo Circolante (esclusi crediti con scadenza oltre 12 mesi) + Ratei/Risconti Attivi (relativi all'esercizio successivo)}}{\text{Totale Debiti (esclusi quelli con scadenza oltre 12 mesi) + Ratei/Risconti Passivi (relativi all'esercizio successivo)}}$$

Valore soglia: ≥ 1

Durata media dei crediti

Il valore di tale indicatore viene espresso in "Giorni" (velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario).

viene calcolato secondo la formula:

$$\frac{\text{Crediti di gestione}}{\text{Valore della Produzione (Area A del Bilancio Civilistico)}} \times 365$$

Per "crediti di gestione" si intendono tutti i crediti dell'attivo circolante (a breve) + Rimanenze (Servizi in Corso) - Acconti ricevuti; si è ritenuto di inserire al numeratore, oltre al valore dei crediti commerciali, anche il valore delle Rimanenze, depurato degli anticipi ricevuti, in ragione sia della particolare natura che queste assumono (crediti in corso di formazione) che per eliminare eventuali

situazioni anomale presenti alla chiusura dell'esercizio, nonchè per ragioni di omogeneità di confronto.

Valore soglia: <=200

Durata media dei debiti

Il valore di tale indicatore viene espresso in "Giorni" (velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario)

viene calcolato secondo la formula:

$$\frac{\text{Debiti di Gestione}}{\text{Costo della Produzione (Area B)}} \times 365$$

Per "debiti di gestione" si intendono tutti i debiti del passivo (a breve) - debiti finanziari (banche e finanziamenti soci) - Acconti ricevuti; anche tale indicatore è stato oggetto di adattamento alla specifica realtà di riferimento.

Valore soglia <=200

Incidenza degli Oneri Finanziari

Misura l'incidenza del costo dell'indebitamento finanziario sul volume di attività; anche in questo caso l'indice è stato adattato alla specificità del settore.

viene calcolato secondo la formula:

$$\frac{\text{Oneri Finanziari (Area C del Bilancio Civilistico)}}{\text{Valore della Produzione}}$$

Valore soglia: <=3%

Mancato rispetto delle soglie minime definite

Si prevede una gradualità di inserimento vincolante degli indici: in fase di prima attuazione, qualora 3 indicatori dei 4 sopra riportati fossero fuori dai livelli di soglia stabiliti, l'accreditamento verrà sospeso secondo quanto

previsto al precedente paragrafo "revoca e sospensione dell'accreditamento".

A regime, a seguito di specifico atto di approvazione, la sospensione avverrà quando 2 dei 4 indicatori finanziari risulteranno fuori soglia.

Eventuali ritardi nell'erogazione dei finanziamenti da parte della P.A. o dei soggetti gestori dei Fondi Interprofessionali, potrebbero generare alterazioni degli indici di durata media dei crediti e di conseguenza di durata media dei debiti; in tali casi, che dovranno essere dimostrabili e verificabili, gli indici non saranno valutati ai fini del mantenimento dell'accreditamento.
